



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 118 del 13.07.2026

ORIGINALE

Oggetto: Adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del Decreto legge n. 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026, come modificato con Legge n. 113/2026 - proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

COSSA MICHELE	SINDACO	P
SECCI MARIA PAOLA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
LICHERI SANDRA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza COSSA MICHELE in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1, commi da 82 a 101, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione, in seguito Ader), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, oggetto di disposizioni specifiche contenute nei successivi commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge;

Visto l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026, che ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Visto l'articolo 1-sexies della legge 25 giugno 2026, n. 113, il cui comma 3 ha disposto il differimento dei termini previsti dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificando il calendario delle scadenze riguardanti l'applicazione del regime di definizione agevolata dei ruoli esattoriali degli enti territoriali;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo successivo accoglimento, il debitore dovrà versare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali l'art. 1, comma 87, della legge n. 199/2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler

procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, per il primo anno, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre; successivamente le rate scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni, è prevista la decadenza dalla definizione agevolata; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 10-quinquies, del D.L. n. 38/2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, all'articolo 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, e all'articolo 1, comma 767, della legge n. 160/2019 e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Esaminate le risultanze dei ruoli dell'Ente consegnati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, rilevate dall'area riservata dell'Ader, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, suddivisi per tipologia di credito, alla data del 23 giugno 2026:

Importo da riscuotere crediti tributari (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI)	Importo da riscuotere entrate non tributarie (sanzioni amm.ve-c.d.s.)
4.393.174,09	1.058.144,75

Tenuto conto che per quanto concerne i crediti tributari l'Ente non ha conservato residui attivi nel rendiconto dell'anno 2025, mentre per quanto riguarda i carichi derivanti da entrate per sanzioni amministrative e C.d.s. risultano residui attivi nel rendiconto dell'anno 2025 pari a 160.968,11 euro e accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 154.529,39 euro ;

Considerato che non si è in grado di stimare la percentuale di adesione alla presente iniziativa da parte dei contribuenti e dei debitori interessati;

Valutato che l'estensione della definizione agevolata dei carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione si colloca nel più ampio progetto di recupero dell'evasione che sarà attuato con ulteriori interventi e rappresenta uno strumento utile per recuperare crediti relativi a carichi vetusti di difficile esigibilità, accelerare la regolarizzazione di posizioni creditorie e facilitare la gestione dei crediti pregressi, anche in vista della futura riconsegna da parte di Ader prevista dalla riforma della riscossione;

Atteso che l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies avrebbe pertanto effetti finanziari positivi e sostenibili in considerazione sia dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui riscossione anche parziale darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, che dei carichi presenti a residuo, per i quali si produrrebbe, oltre alle maggiori entrate, anche una riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies e modificata dalla legge n. 113/2026, secondo il disposto dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le causali su espresse:

Di proporre al Consiglio Comunale l'adesione del Comune, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies e modificata con legge n. 113/2026;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del Decreto legge n. 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026, come modificato con Legge n. 113/2026 - proposta al Consiglio Comunale

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 09.07.2026

IL RESPONSABILE

Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 09.07.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 118 del 13/07/2026

OGGETTO:

Adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del Decreto legge n. 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026, come modificato con Legge n. 113/2026 - proposta al Consiglio Comunale

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
COSSA MICHELE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAS MARIA ANTONIETTA**